

Comune di Vetto

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE N. 03 DEL 13/02/2018

Oggetto: PARERE IN ORDINE ALLA CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2018

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 37, della legge 205/2017 ha esteso a tutto l’anno 2018 il blocco - già previsto per gli anni 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 - degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;



Comune di Vetto

Provincia di Reggio Emilia

VISTO il D.M. 29 novembre 2017 che ha differito dal 31/12/2017 al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2018-2020 e nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto - ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00 - con l'adozione delle aliquote già deliberate per l'anno 2017;

PRESO ATTO della conferma della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure anche per l'anno 2018, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

- scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
- scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
- scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,65% ;
- scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,70% ;
- scaglione di reddito oltre 75.000 euro 0,75% ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000



Comune di Vetto

Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

ED INVITA gli uffici competenti alla pubblicazione e agli adempimenti connessi.

Vetto, lì 13/02/2018

Il Revisore

Dott.ssa Marabini Monica

